CAMERA DEI DEPUTATI N. 3023

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL PENNINO, DE CAROLIS, BOGI, DUTTO, FIRPO, GUNNELLA, PELLICANÒ

Presentata il 18 luglio 1988

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per quanto sia ben nota la tradizionale impostazione del Gruppo repubblicano che sin dal 1965 è stato fautore della soppressione della provincia in quanto ente autarchico territoriale, si deve prendere atto dell'evoluzione del dibattito in materia delle autonomie locali quale si è avuta in questi anni, e, in particolare, delle deliberazioni del Senato della Repubblica nel corso della IX legislatura: quando, appunto, la proposta di abolizione della provincia fu sconfitta.

D'altra parte, come dimostrano diverse iniziative legislative non solo parlamentari ma anche governative, la decisione di mantenere ed anzi rivalutare il ruolo della provincia, comporta particolari difficoltà se si vuole affrontare (e ciò è a nostro avviso indispensabile) i problemi del governo delle aree metropolitane.

Ebbene, se la sostanza del problema è quella di dare un governo omogeneo alle grandi aree urbane del nostro paese andando al di là delle tradizionali divisioni comunali, è evidente che sono possibili due soluzioni alternative: una prima che punta ad attribuire alla provincia, intesa come provincia metropolitana in quelle aree, una serie di funzioni che di norma sono attribuite ai comuni; una seconda che punta, invece, a creare un più vasto comune metropolitano comprensivo dei comuni preesistenti con in capo anche le attribuzioni proprie della provincia.

Vi sarebbe naturalmente una terza soluzione: quella di istituire il comune metropolitano e di lasciare sopravvivere i comuni e la provincia attuali. Ma ciò comporta quella deleteria sovrapposizione e moltiplicazione di livelli di governo che

non solo ai repubblicani pare assolutamente da sconsigliare.

È appunto per questo che le soluzioni effettivamente e positivamente innovative sono solo le prime due che abbiamo indicato.

Tuttavia, la seconda rispetto alla prima si lascia preferire poiché, pur comportando la necessità di una norma di livello costituzionale che integri il dettato della Carta del 1948, raccoglie le potenziate competenze metropolitane intorno ad un organo, il comune, che assai di più della provincia, per ragioni storiche che tutti conoscono e che si riconducono agli albori della storia civile del nostro paese, ha un collegamento con i cittadini. La città è l'aggregazione tipica della civiltà europea ed italiana in particolare. E il comune è l'ente rappresentativo della città: giusto dunque che resti l'ente rappresentativo di quella più grande città che è oggi l'area metropolitana.

Di qui la proposta di modifica dell'articolo 114 della Costituzione che sottoponiamo all'attenzione della Camera e che si collega a quella ordinaria relativa al governo delle aree metropolitane. Essa prevede che, nelle aree individuate come metropolitane (secondo modalità stabilite dalla legge), sia soppressa la provincia e le relative competenze siano attribuite al comune, che assume il nome di comune metropolitano.

Si raccomanda il progetto all'attenzione della Camera nella persuasione che una sua celere approvazione costituisca condizione indispensabile per dare una soluzione razionale ed efficace ai problemi del governo delle aree metropolitane.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

All'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« La legge determina le modalità per individuare aree metropolitane nell'ambito delle quali è istituito il comune metropolitano cui sono trasferite anche le funzioni della provincia. In tali aree la provincia è soppressa ».